

STUDIO LEGALE FORNI, PERRI E ASSOCIATI

VIA EMILIA EST, 18/2 – 41124 MODENA – TEL. 059 221703 – 059 221421

E-MAIL: segreteria@forniperrieassociati.com - P. IVA 02692530369

Io sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente in _____, Via _____, n. _____, nella mia qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società _____ con sede in _____, Via _____, n. _____, C.F. e P.IVA _____ riguardo alla controversia insorta tra me e _____ (indicazione della controparte) in relazione a _____ (indicazione della lite)

DICHIARO DI ESSERE STATO INFORMATO

dall'Avv. Eugenio Forni di Modena:

A) in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, c omma 3 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (Mediazione in materia di controversie civili e commerciali), riformato dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni nella L. 98/2013:

1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.lgs. 28/2010, riformato dal D.L. 69/2013, convertito con la Legge 98/2013, per tentare la risoluzione stragiudiziale della suddetta controversia, nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D.lgs. 28/2010, riformato dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni nella L. 98/2013 (ovvero, per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal D.lgs. 179/2007 o dall'art. 128 bis del D.lgs. 385/1993 e successive modificazioni, per le materie ivi regolate), con l'assistenza di un avvocato, **in quanto condizione di procedibilità del giudizio**, nel caso in cui la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa e con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l. 6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter;

2) della possibilità, qualora la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda, ovvero sia disposta dal giudice, ed il soggetto sia in possesso delle condizioni richieste dall'art. 76 del D.P.R. 115/2002, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:

a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino alla concorrenza di € 500,00 in caso di successo, credito ridotto della metà in caso di insuccesso;

b) e delle circostanze che: i) tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; ii) il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00 e che, in caso di valore superiore, l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

B) in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, c omma 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati), convertito con modificazioni nella L. 162/2014

1) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. 162/2014, per tentare la risoluzione in via amichevole della suddetta controversia, e che il procedimento di negoziazione assistita è obbligatorio, **in quanto condizione di procedibilità del giudizio**, nel caso in cui la controversia sopra descritta sia relativa a: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, domanda di pagamento a qualsiasi titolo avanzata di somme fino ad € 50.000,00 (salvo rientri in una delle materie per cui è obbligatoria la mediazione ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010); e che, invece, è **facoltativo** nel caso in cui la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili (per cui non sia prevista la mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010), tra cui anche separazione e divorzio ed eventuali successive modificazioni delle relative condizioni.

2) che l'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 cod. civ., la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

3) che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, e dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, comma 1, D.L. n. 132/2014, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati;

4) che i difensori e le parti sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, e che sulle stesse dichiarazioni e informazioni le parti e gli avvocati non possono essere tenuti a deporre;

5) che copia dell'accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati ai fini della raccolta dati.

C) (solo per enti e/o associazioni senza scopo di lucro) in ossequio a quanto previsto dagli artt. 74 e ss. (Patrocinio a spese dello Stato) del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 155 (Testo Unico sulle Spese di giustizia):

1) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato;

2) che l'istituto in parola è ammissibile, in ogni stato e grado, **solo per l'attività giudiziale** (e non per quella stragiudiziale), a condizione che non si tratti di questioni manifestamente infondate;

3) che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, ultima formulazione, può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.528,41.

4) che per accedere al patrocinio, l'interessato deve presentare apposita istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale competente per il giudizio.

Modena, li _____

Il Cliente _____

Avv. Eugenio Forni _____